

10 luglio 1991 Sentenza della Pretura Circondariale di Torino

10 LUGLIO 1991

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TORINO

In esito all'odierno dibattimento è risultato provato l'oggettivo comportamento dei prevenuti i quali nel loro esercizio commerciale hanno detenuto 863 compact disc per il noleggio alla clientela; inequivoca la deposizione del teste Buonemani Antonio brig. g.d.f. ed inequivoche altresì le dichiarazioni degli imputati stessi che hanno ammesso i fatti.

Il fatto in sé è dunque pacifico: deve essere esaminata invece la questione squisitamente giuridica se tale comportamento integra o meno gli estremi della norma incriminatrice di cui al capo d'imputazione.

Sulla questione vi è in atti un'ordinanza del Tribunale della libertà di Torino il quale su

Ciò premesso e passando ad esaminare il concetto di «porre in commercio», va riconosciuta l'esattezza della tesi sostenuta dal p.m.; porre in commercio infatti è un concetto amplissimo che comprende in sé senza alcun dubbio anche il concetto di noleggiare; lo si deduce chiaramente dall'art. 17 della legge sul diritto d'autore il quale definisce il diritto riconosciuto all'autore di «mettere in commercio» la propria opera intendendolo come diritto di porre in circolazione l'opera a scopo di lucro; è dunque un concetto amplissimo che ricomprende ogni attività di sfruttamento dell'opera compiuta a scopo di lucro e quindi commercialmente.

L'argomento del tribunale della libertà tratto dall'art. 61 della stessa legge, che distingue tra noleggiare e porre in commercio, dal che si dedurrebbe che il legislatore non ha voluto ricomprendere il noleggio nel concetto più volte riferito nella legge di porre in commercio, non pare convincente; l'art. 61 infatti nel parlare dei diritti riconosciuti all'autore «di opere registrate su apparecchi meccanici» distingue tra noleggiare e «porre in commercio» e lo fa a ragion veduta: riconosce cioè civilisticamente all'autore di poter sfruttare la propria opera con contratto di cessione dei suoi diritti, contratto in cui può essere previsto il noleggio e non la vendita o viceversa; solo così interpretando si pongono in armonia le varie norme della legge sul diritto d'autore che abbiamo qui esaminato.

E pacifico dunque per questo giudicante che il noleggio è ricompreso nella definizione prevista dall'art. 171 l. cit.: ulteriore argomento lo si ricava dalle leggi sulla pirateria, di cui sopra si è fatto cenno, nelle cui norme incriminatrici non si parla di noleggio bensì solo di porre in commercio, concetto che evidentemente nella sua ampiezza ricomprende anche il primo: infatti, se chi vende dischi o videocassette abusivamente riprodotte risponde dei reati previsti da queste leggi (art. 1 leggi 406/81 e 400/85), nessuno si sognerebbe di affermare che il noleggio delle stesse opere abusivamente riprodotte non costituisce reato poiché non specificamente previsto dalle norme incriminatrici.

Ciò nonostante ritiene questo pretore che il comportamento degli imputati non integra gli estremi del reato loro contestato. L'art. 171 infatti prevede un presupposto per l'effettiva punibilità di tutti quei comportamenti tra i quali figura il porre in commercio di cui si è parlato finora adesso: recita l'art. 171: «È punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma pone altrimenti in commercio un'opera altrui»; il presupposto è dunque che chi agisce lo faccia senza averne diritto; è ovvio che l'esistenza o meno di questo diritto nel caso concreto va valutata esclusivamente alla stregua della legge sul diritto d'autore e non già di altre leggi (è per esempio del tutto indipendente ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 171 che il commerciante non abbia la licenza di vendita, comportamento questo sanzionato dall'art. 665 c.p.).

È necessario dunque chiedersi se gli imputati secondo la legge sul diritto d'autore avevano o meno il diritto di porre in commercio i compact disc in oggetto: la risposta è

e non può che essere a ermativa; non vi è infatti alcuna norma di legge, in particolare della legge in oggetto, che escluda il diritto al noleggio per l'opera di cui si abbia nel commercio legittimamente la disponibilità: ricordiamo infatti che tutti i compact disc in oggetto sono riprodotti regolarmente e riportano il timbro a secco della Siae, cosa che dimostra la provenienza legittima del prodotto e l'avvenuto pagamento dei diritti d'autore. Si aggiunga che la parte civile non ha prodotto nessun contratto speci co